

COMUNE DI DUEVILLE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Approvato con Delibera di CC n. 61 del 29.11.2016

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Oggetto dell'interpello

Art. 3 – Legittimazione e presupposti

Art. 4 – Istanza di interpello

Art. 5 – Inammissibilità dell'istanza

Art. 6 – Adempimenti del Comune

Art. 7 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Le presenti norme regolamentari sono adottate in attuazione degli articoli 1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*) e del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*) e disciplina il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

Art. 2 Oggetto dell'interpello

1. Il contribuente può interpellare l'Amministrazione comunale al fine di ottenere una risposta, riguardante fattispecie concrete e personali, relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni oppure al fine di ottenere la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tali ipotesi, l'Ufficio comunicherà all'interessato le istruzioni già emesse con l'invito ad ottemperarvi.

Art. 3 Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti, insieme con questi o in loro luogo, all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

4. L'Ente provvede alla pubblicazione delle risposte rese:

- nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;
- nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;
- nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici;
- in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

Art. 4 Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ente e deve essere comunicata la risposta all'istanza;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune, rilevante ai fini della risposta.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 5 Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile quando:

- a) è priva dei requisiti di cui all'art. 4;
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 3;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati in precedenza;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, dell'art. 4, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 6 Adempimenti del Comune

1. Il Comune risponde alle istanze nel termine di 90 giorni.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione comunale, della soluzione prospettata dal contribuente.

3. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente, di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso, il termine di cui al primo comma, si interrompe alla data di ricevimento, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti di legge.

Art. 7 Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale illustrato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con valenza esclusiva per i comportamenti futuri dell'istante.

4. Le istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 8
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle contenute nel presente Regolamento.